



ASSOLOMBARDA

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, addì 5 maggio 2015

Tra

la Società SYMANTEC Srl in persona di Stefania Celentano assistita da Stefania Massarotti di Assolombarda

e

la FILCAMS-CGIL Nazionale in persona di Massimo Mensi e con delega della UILTUCS NAZIONALE

la FILCAMS-CGIL Milano in persona di Marisa Moi

la FISASCAT-CISL Milano con delega nazionale in persona di Ivan Notarnicola
presente la RSA SYMANTEC Srl

Premesso che:

- la Società SYMANTEC SRL, con lettera del 5 marzo 2015, ha attivato, per il tramite di Assolombarda, una procedura per riduzione di personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della legge 23.7.91, n. 223, dovendo procedere alla risoluzione del rapporto con n. 20 dipendenti (di cui un dirigente) strutturalmente esuberanti occupati presso le sedi di Milano e Roma e Torino;
- che nel corso degli incontri sindacali nell'ambito della procedura sopra citata, la Società ha dettagliatamente illustrato le ragioni economico-organizzative per le quali deve procedere a una riorganizzazione della propria struttura aziendale con il conseguente esubero di personale;
- che al fine di valutare la riorganizzazione proposta, è stata fornita alle OO.SS ogni utile informazione; in particolare è stata fatta una verifica della struttura organizzativa aziendale, con riferimento alle funzioni interessate dal progetto di razionalizzazione delle attività aziendali;
- che sono state ricercate soluzioni rivolte a ridurre il numero dei dipendenti in esubero e ad attenuare l'impatto sociale della procedura stessa nei confronti dei lavoratori interessati dal provvedimento programmato dalla Società;
- che nella fase sindacale della procedura prevista dalla Legge 223/91 le Parti non hanno raggiunto un'intesa e che pertanto Assolombarda, con lettera del 20 aprile 2015, ha provveduto a inoltrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta di ulteriore approfondimento in fase amministrativa;
- che per tale motivo il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti al fine di ultimare la procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/91;
- che nelle more della suddetta convocazione le Parti, essendosi preliminarmente date atto di aver regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni contenute nella comunicazione di cui ai punti precedenti, e che si intende qui formalmente richiamata.



ASSOLOMBARDA

- nell'incontro odierno la Società pur confermando la necessità di ricorrere allo strumento della mobilità, si rende disponibile a concordare con le OOSS l'utilizzo di una serie di strumenti atti a diminuire per quanto possibile il ricorso alla mobilità, anche attraverso la ricollocazione, e, comunque a ridurre l'impatto sociale e le ricadute economiche a danno dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. la società, a seguito di una valutazione interna, ha riassorbito, nell'ambito del proprio organico, un venditore sulla sede di Milano e un addetto al supporto tecnico alle vendite sulla sede di Roma, riducendo pertanto il numero degli esuberi di 2 unità;
3. a seguito dell'apertura di 3 Job Posting interni, la società si è detta disponibile a valutare la candidatura di dipendenti al fine di ricoprire le posizioni vacanti; analizzate le posizioni e le professionalità, 2 lavoratori sono stati ricollocati pertanto il numero dei lavoratori in esubero si è ridotto di 2 dipendenti (supporto tecnico alle vendite e un addetto education entrambi sulla sede di Milano);
4. a seguito dell'uscita di un venditore sempre sulla sede di Milano e considerato che tra gli esuberi è compreso un dirigente, il complessivo numero di esuberi è pari a 14 dipendenti.
5. le Parti si danno quindi atto che verranno posti in mobilità n° 14 dipendenti in esubero, di cui 10 della sede di Milano e 3 della sede di Roma, uno presso l'ufficio di Torino, i cui profili professionali e collocazione aziendale sono specificati nella lettera di apertura del 5 marzo 2015, che si intende qui integralmente richiamata. I lavoratori verranno posti in mobilità utilizzando in tal senso anche il potere di deroga e proroga previsto dall'art. 8 c. 4, della L. 236/1993 fino al 31.7.2015;
6. i lavoratori da porre in mobilità verranno individuati mediante il criterio della non opposizione al licenziamento;
7. i lavoratori posti in mobilità riceveranno un incentivo all'esodo subordinatamente alla sottoscrizione, presso la sede di Assolombarda, di un verbale di conciliazione sindacale ex artt 2113 cc e 411 cpc, con il quale rinunceranno all'impugnazione del licenziamento e ad ogni eventuale pretesa riferibile al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione; le modalità di determinazione dell'incentivazione all'esodo sono oggetto di separate intese.
8. Il presente verbale di accordo vale, ex art. 4, comma 12, legge n. 223/1991, anche ai fini della sanatoria – ad ogni effetto di legge – di qualsivoglia vizio relativo alla comunicazione di cui al comma 2 della suddetta norma.
9. Le Parti – con la sottoscrizione del presente accordo – si danno reciprocamente atto di aver esperito con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 4 della legge 23.7.1991 n. 223, come richiamato dall'art. 24 legge 223/1991, impegnandosi sin da ora a ratificare il presente accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ASSOLOMBARDA

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOLOMBARDA

[Handwritten signature]

SYMANTEC SRL

[Handwritten signature]

FILCAMS-CGIL

[Handwritten signature]

FISASCAT-CISL

[Handwritten signature]

WILTUCS

RSA SYMANTEC SRL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

